

Codice A1813C

D.D. 7 maggio 2025, n. 904

R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 38/2025 per "Sistemazione spondale e regimazione idraulica sul torrente Piantonetto in loc. San Giacomo a protezione dell'abitato e della strada comunale" in Comune di Locana. Richiedente: Comune di Locana (Codice fiscale - Partita Iva: 01394550014).



ATTO DD 904/A1800A/2025

DEL 07/05/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

OGGETTO: R.D. n. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 38/2025 per “Sistemazione spondale e regimazione idraulica sul torrente Piantonetto in loc. San Giacomo a protezione dell'abitato e della strada comunale” in Comune di Locana.
Richiedente: Comune di Locana (Codice fiscale - Partita Iva: 01394550014).

Con nota in data 24/01/2025 prot. n. 393, acquisita al protocollo regionale n. 3230 del 27/01/2025, il Comune di Locana ha trasmesso istanza di autorizzazione idraulica per la realizzazione di lavori di sistemazione spondale e regimazione idraulica sul torrente Piantonetto in località San Giacomo a protezione dell'abitato e della strada comunale in Comune di Locana.

L'intervento in progetto comprende la movimentazione di materiale d'alveo accumulatosi nella sezione d'alveo durante l'evento alluvionale del 29/06/2024 e la ricalibratura della sezione di deflusso volta al ripristino dell'efficienza idraulica del corso d'acqua, con contestuale realizzazione di nuovi tratti di difesa in sponda sinistra orografica realizzati con fondazione in calcestruzzo armato, paramento verticale in massi intasati con calcestruzzo e posizionamento di massi ciclopici di protezione.

In particolare il progetto prevede:

- a. la riprofilatura della sezione d'alveo e paleoalveo comportante l'asportazione di circa 6800 m³;
- b. la realizzazione della scogliera nel tratto a monte del manufatto di difesa esistente di lunghezza pari a 13 m e altezza di circa 3 m;
- c. la realizzazione della scogliera nel tratto a valle del suddetto manufatto esistente per una lunghezza complessiva pari a 87,50 m;
- d. la realizzazione di un'ulteriore scogliera a valle del muro di sottoscarpa esistente di lunghezza pari a 27,30 m e altezza di 2 m;
- e. il deposito del materiale estratto, di cui al p.to a), in area comunale sita in prossimità del campo sportivo in Comune di Locana lungo il Rio Trucchetta (Torrente Rimolerio).

Il progetto è stato sviluppato a seguito del finanziamento assegnato dal “Dipartimento affari interni

e territoriali – direzione centrale della finanza locale” del Ministero dell’Interno e comprende l’adeguamento in sponda sinistra orografica di tratti d’arginatura esistenti e la costruzione di nuovi argini in sinistra orografica.

L’area individuata al p.to e) è classificata in classe di pericolosità geomorfologica IIIa ai sensi della Circolare PGR 7/LAP/96, nonché in zona ad alto rischio alluvioni secondo la classificazione del PGRA di cui alla DGR n. 25-7286 e n. 17-7911. È stato condotto uno studio idrogeologico-idraulico di approfondimento a cura dell’Ing. Gianluca Noascono, con modellazione idraulica bidimensionale e portata del Rio Trucchetta con $Tr=200$ anni in concomitanza a condizioni di piena del Torrente Orco nel quale confluisce, che dimostra la compatibilità idraulica dell’intervento di cui al p.to e) in quanto la portata risulta essere interamente contenuta all’interno del canale. Pertanto le aree esterne all’alveo inciso del Rio Trucchetta non sono interessate da fenomeni alluvionali e quindi l’intervento in progetto non comporta un aggravio delle condizioni di pericolosità.

L’intervento di movimentazione e asportazione del materiale litoide è compatibile con i disposti dell’art. 37 della L.R. 15/2020 ed è riconducibile al caso b) dell’allegato alla D.G.R. del 5 marzo 2021, n. 4-2929, pertanto è prevista la cessione gratuita del materiale in quanto il soggetto richiedente e attuatore è un Ente pubblico.

All’istanza sono allegati gli atti progettuali redatti dal Geol. Davide Bolognini, costituiti in particolare, ai fini del rilascio dell’autorizzazione idraulica, da:

- Relazione generale
- Relazione geologica
- Relazione Idraulica (Torrente Piantonetto)
- Calcolo delle strutture
- Tav. inquadramento territoriale
- Tav. inquadramento territoriale area di destinazione
- Planimetria rilievo
- Planimetria rilievo post evento
- Planimetrie e sezioni di progetto
- Relazione verifica Idraulica (Rio Trucchetta - Ing. Noascono)
- Planimetrie e sezioni di progetto area di destinazione

Il progetto definitivo/esecutivo è stato approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 24/01/2025.

Il Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino, esaminata preliminarmente la domanda, ha ritenuto l’istanza ammissibile e procedibile e quindi ha avviato il procedimento con nota prot. n. 5023 del 05/02/2025 ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90.

Con nota prot. 10404 del 11/03/2025 è pervenuto il parere di compatibilità con gli ambienti acquatici, ai sensi della L.R. n. 37/2006 competenza del Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino.

In data 24/03/2025, funzionari istruttori del Settore hanno effettuato visita sopralluogo per la verifica dello stato dei luoghi.

A seguito dell’esame degli atti progettuali l’esecuzione degli interventi descritti è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l’osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/01/2024.

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il R.D. n. 523/1904 sulle opere idrauliche;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 sull'individuazione dell'autorità idraulica regionale competente;
- vista la D.G.R. n. 31-4182 del 22/10/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- viste la L.R. n. 37/2006, la D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e la D.G.R. n. 75-2074 del 17/05/2011, recanti disciplina sui lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici;
- vista la L.R. 15/2020, art. 37 e relativa D.G.R. del 5 marzo 2021, n. 4-2929 recante disposizioni per la realizzazione di interventi di manutenzione idraulica;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Locana all'esecuzione degli interventi previsti in progetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica della stabilità delle opere di sistemazione longitudinale del corso d'acqua in argomento, nei riguardi di tutti i carichi di progetto (spinte dei terreni, pressioni e sottospinte idrauliche indotte da eventi di piena, sovraccarichi, ecc.); i piani di appoggio delle strutture di fondazione di ciascuna delle opere di difesa previste dovranno essere posti ad una quota comunque inferiore di almeno m 1,00 rispetto alla quota più depressa di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate;
3. le difese spondali in progetto dovranno essere risolte per un tratto di sufficiente lunghezza ed idoneamente immorsate a monte e a valle nell'esistente sponda, ovvero, adeguatamente attestate a monte e a valle in corrispondenza dei manufatti esistenti, avendo cura di raccordarle in modo omogeneo il collegamento strutturale, al fine di prevenire l'insorgere di locali fenomeni erosivi e/o di rigurgito da parte della corrente; il paramento esterno delle medesime opere longitudinali dovrà essere raccordato senza soluzione di continuità con il profilo spondale esistente;
4. i manufatti di difesa spondale previsti dovranno essere mantenuti ad un'altezza non superiore alla quota dell'esistente piano di campagna, nonché collocati longitudinalmente in sponda avendo cura di verificare, in sede esecutiva, che gli stessi non determinino restringimenti, anche locali e puntuali, delle sezioni di deflusso della tratta d'alveo interessata dagli interventi;
5. i massi costituenti le scogliere dovranno essere posizionati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità; essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non geliva né lamellare;
6. le scogliere in progetto dovranno essere verificate ai sensi delle NTC di cui al D.M. 17/01/2018;
7. i massi collocati a protezione della scogliera intasata dovranno avere dimensioni minime 1,76 m³

e 40 KN; in ogni caso dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza;

8. il restante materiale litoide di fondo alveo, rimosso per permettere l'esecuzione degli interventi, dovrà essere accuratamente riposizionato e compattato ai piedi delle spalle in modo da fornire adeguata protezione all'erosione ed allo scalzamento;
9. il materiale litoide proveniente dai lavori di scavo in alveo per la realizzazione delle opere di difesa non oggetto di asportazione dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere stesse, avendo cura di conferire agli eventuali riporti lungo le sponde, nonché nei settori di fondo alveo in erosione, un adeguato grado di compattezza e di stabilità, attraverso il corretto posizionamento dei massi/clasti più grossolani presenti in loco, al fine di garantire un efficace corazzamento a protezione delle sezioni di deflusso, atto a contrastare l'insorgere dei fenomeni erosivi lungo le sponde sistemate; il materiale proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;
10. i lavori di scavo e di movimentazione del materiale litoide non dovranno comunque interessare i settori di fondo alveo caratterizzati da materiale con pezzatura più grossolana che presentino condizioni di assetto idraulico stabilizzato;
11. è fatto divieto assoluto di asportazione di qualsiasi volumetria di materiale litoide demaniale d'alveo che esuberi il quantitativo autorizzato;
12. il materiale asportato dovrà essere depositato esclusivamente nell'area comunale indicata in progetto la quale non è interessata da fenomeni alluvionali come dimostrato nella relazione di verifica idraulica a firma dell'Ing. Gianluca Noascono;
13. il materiale legnoso proveniente da eventuali tagli di vegetazione in alveo non dovrà essere depositato ad una distanza inferiore a 10 m dal ciglio superiore di sponda di corsi d'acqua ed in aree esondabili con tempo di ritorno di 200 anni;
14. le sponde, le opere di difesa e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
15. durante l'esecuzione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua; è fatto divieto di scarico, all'interno dell'alveo dello stesso, di materiali di risulta provenienti da scavi esterni al corso d'acqua, ovvero, di quelli derivanti dall'eventuale demolizione di murature, sia in fase di cantiere che ad interventi eseguiti;
16. è a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando il Settore scrivente da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua interessato dai lavori; pertanto l'Amministrazione Comunale di Locana dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente ad eventi meteorici e dovranno essere adottate, all'occorrenza, tutte le necessarie misure di protezione;
17. la presente autorizzazione ha validità di mesi 24 (ventiquattro) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto gli interventi in argomento dovranno essere completati, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potessero avere luogo nei termini previsti;
18. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

19. l'autorizzazione si intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità di questo Settore in ordine alla stabilità dei manufatti in progetto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamento o innalzamento d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
20. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
21. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato modifiche alle opere autorizzate, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
22. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà questo Settore ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi; inoltre dovrà attenersi a quanto prescritto dal Servizio Tutela della Fauna e della Flora della Città Metropolitana di Torino ai sensi della L.R. n. 37/2006 con nota prot. n. 10404 del 11/03/2025, già trasmessa al Comune.

Con il presente provvedimento sono autorizzati l'ingresso in alveo e l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione degli interventi di che trattasi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

I funzionari estensori:
Ing. Alessandro Cesetti
Ing. Massimo Crescente
Geol. Carmine Cozza

IL DIRETTORE (A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL
SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA)
Firmato digitalmente da Bruno Ifrigerio